



Regione Sicilia  
**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

**COPIA deliberazione del Consiglio Comunale**

n. 58  
del 19/12/2023

**OGGETTO**  
**CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE**  
**PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024.**

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Nome                    | Carica politica     | Presente | Assente |
|-------------------------|---------------------|----------|---------|
| TOSETTO MARIO           | Presidente          | X        |         |
| CALANDRA DARIO          | Vice Presidente     | X        |         |
| GIUNTA PAOLA            | Consigliere Anziano | X        |         |
| BANNO' SALVATORE        | Consigliere         | X        |         |
| TOSETTO AMBRA           | Consigliere         | X        |         |
| MURATORE CONCETTA       | Consigliere         | X        |         |
| BANNO' LAURA GIUSEPPINA | Consigliere         | X        |         |
| LA PORTA ANGELO         | Consigliere         | X        |         |
| BERTINI GIUSEPPE        | Consigliere         | X        |         |
| BANNO' SEBASTIANA       | Consigliere         | X        |         |
| DI PASQUA ANGELO        | Consigliere         | X        |         |
| PORTO ANTONINO ROSARIO  | Consigliere         | X        |         |

Assegnati numero 12 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.  
Presenti n. 12 assenti n. 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede **L'AVV. TOSETTO MARIO**, nella sua qualità di **Presidente**  
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**  
La seduta è .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo

all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.30 in data 26.07.2023, con la quale è stato confermato per l'anno2023 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo:

- ☐ un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

☐ una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 279.879,00 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

☐ un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

☐ una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 279.879,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Ciò premesso:

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.d.g.

Subito dopo, autorizza i Consiglieri ad intervenire:

Il Sindaco relaziona la proposta.

Porto Antonino (Capogruppo Minoranza) dichiara che il suo gruppo vota contro la proposta.

A questo punto, non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la superiore proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Porto A., Bertini G., Bannò Sebastiana e Di Pasqua A.) espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

#### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i..

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

(aliquota unica) ed esenzioni per particolari categorie di soggetti.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata nella misura dello 0,8%.

a) L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.

b) I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista alla lettera a) del presente articolo sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2. di quantificare presuntivamente in € 279.879,00 il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1,

secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata esecutività della superiore delibera:

Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 08, contrari n. 04 (Porto A., Bertini G., Bannò Sebastiana e Di Pasqua A.) espressi per alzata di mano;

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

**Parere Tecnico**

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

\*

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

\*

DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

**AVV. TOSETTO MARIO**

**PROF.SSA GIUNTA PAOLA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

## **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:  
- viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

## **ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:  
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/12/2023 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Dalla residenza comunale, li

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

**Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Dalla residenza comunale, li